



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

## ESTRATTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

#### OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

L'anno **duemiladodici**, addì **07/03/2012** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Vice Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti
MATTIOLI Carla	Sindaco	SI
ARCHINA' Giuseppe	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere_Ass	SI
ROCCI Renato	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
BRACCO Angela	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere	NO
BRUNATTI Luca	Consigliere_Ass	SI
GARBERO Piero	Consigliere	SI
AMPRINO Silvio	Consigliere	NO
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
ROTELLA Giuseppe	Consigliere	NO
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATLI' Gian Luca	Consigliere	AG
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
MONZO Umberto	Consigliere	SI
BALAGNA Roberto	Consigliere	SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	AG
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI
PERNA Vincenzo	Consigliere	NO

Assume la presidenza il Presidente Sig. GARBERO Piero.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'argomento l'Assessore Bracco.

Si dà atto che alle ore 20,45 entrano in aula i Consiglieri Amprino e Rotella ed escono i Consiglieri Borello e Marceca: presenti n. 15 componenti.

L'intervento sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dei nastri di registrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 2 del 15/02/2012 presentata dall'Area Amministrativa – Settore Attività Economiche e Produttive, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE.”

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30/03/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell'11/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

visto il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24/2/2012, n. 14, con cui è stato differito al 30 giugno 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 per gli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione espressa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 15  
 Astenuti: n. =  
 Votanti: n. 15  
 Favorevoli: n. 15

## DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Amministrativa – Settore Attività Economiche e Produttive, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

## SUCCESSIVAMENTE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito:

Con 15 voti su 15 presenti e votanti, palesemente espressi e proclamati dal Presidente:

DELIBERA

Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

ଓওওওওওওওওওওওওওওওওওও

/ep

**Area Amministrativa**

**Al Consiglio Comunale  
proposta di deliberazione n. 2  
redatta dal Settore Attività Economiche e Produttive**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE.**

**PREMESSO:**

- CHE gli artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs.31 marzo 1998 n. 112 attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e di servizi, con funzioni di assistenza esercitate attraverso gli sportelli unici per le attività produttive;
- VISTO in particolare l'art. 24 del D. Lgs.112/98, che prevede che ogni Comune eserciti tali funzioni singolarmente o in forma associata anche con altri enti locali, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento;
- VISTO il D.P.R. 20.10.1998 n. 447 di approvazione del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, da esercitare attraverso lo sportello unico per le attività produttive, unica struttura cui affidare l'intero procedimento;
- VISTO il D.P.R. 7.12.2000 n. 440 di approvazione del Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi;
- PRESO ATTO CHE presso la Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone è stato istituito, fin dall'anno 2001, lo Sportello Unico per le Attività Produttive per la gestione in forma associata del servizio su delega dei Comuni;
- DATO ATTO che il Comune di Avigliana dopo aver conferito delega alla Comunità Montana per la gestione del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive , aveva approvato la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio, con deliberazione consiliare n. 16 del 21/02/2001 per il periodo 28/02/2001 – 27/02/2004 (successivamente riapprovata, a seguito recesso, con deliberazione consiliare n. 4 del 30/01/2002), rinnovandola, con deliberazione consiliare n. 27 del 18/02/2004 per il periodo 28.02.2004 – 27.02.2007, con deliberazione consiliare n. 33 del 21/02/2007 per il periodo 28.02.2007 – 27.02.2010, e con deliberazione consiliare n. 14 del 26.02.2010 per il periodo 28.02.2010 – 27.02.2013;
- VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui si stabiliva di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, con il quale è stato adottato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", il quale identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico per le Attività Produttive il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

- VISTA la Comunicazione della Giunta Comunale del 16.12.2010 con la quale, su espressa richiesta del Presidente della Comunità Montana, ha manifestato la volontà di mantenere la gestione delle funzioni del SUAP in forma associata con la Comunità Montana anche – e soprattutto – in seguito alle rilevanti modifiche introdotte dal succitato D.P.R. 160.2010;
- VISTA la comunicazione trasmessa tramite e-mail dal Segretario Generale della Comunità Montana in data 22.12.2011 (ns. Prot. n. 0024213), con la quale si invitavano i Comuni a deliberare l'approvazione della nuova Convenzione e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio;
- RITENUTO opportuno, col presente provvedimento, esprimere formale consenso all'approvazione della “Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive da parte della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone” per il triennio 2012 – 2013 - 2014;

#### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- 1. Di conferire delega alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per lo svolgimento in forma associata del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive in nome e per conto del Comune di Avigliana;**
- 1. Di approvare la Convenzione con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per la gestione in forma associata del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive per il triennio 2012 – 2013 - 2014, che si compone di n. 11 articoli, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;**
- 2. Di dare atto che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 561 del 19.12.2011, si è proceduto ad impegnare la somma presunta per la gestione dello Sportello Unico per l'anno 2012;**
- 3. Di dare atto che con successiva Determinazione del Direttore Area Amministrativa si procederà all'impegno della spesa presunta di €. 19.000, che trova la disponibilità all'intervento 1.11.05.05 Peg 9560 Codice Siope 1531 – Bilancio pluriennale 2011/2013, esercizio 2013, provvisorio 2012;**
- 4. Di impegnarsi a prevedere sul bilancio 2014 le spese conseguenti al presente provvedimento;**
- 5. Di dare atto che entro dieci giorni dalla firma della Convenzione si procederà all'individuazione dei due referenti per lo Sportello Unico tra il personale di ruolo presso il Comune, con competenze rispettivamente in campo tecnico e commerciale;**
- 6. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.**

Avigliana, 15.02.2012

Il Direttore Area Amministrativa  
F.to (Trombadore Dr. Giovanni)



L'Assessore al Commercio e Turismo  
F.to (Angela Bracco)



## Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2012 / 2

Ufficio Proponente: Attività Economiche e Produttive

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA COMUNITA'  
MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Attività Economiche e Produttive)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole



Data 17/02/2012

Il Responsabile di Settore

*Fr* Dr. Giovanni TROMBADORE

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole nei limiti di spesa a bilancio



Data 29/02/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

*Fr* Rag. Vanna ROSSATO

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

L'anno duemiladodici, il giorno ..... del mese di ..... nella sede legale della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone in Bussoleno via Carlo Trattenero n. 15

### **TRA**

La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (nel prosieguo denominata semplicemente Comunità Montana), con sede legale in Via Trattenero n.15, Bussoleno, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore sig. Sandro Plano in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del .....

### **E**

Il Comune di..... rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. ...., per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del

Il Comune di..... rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. ...., per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del

Il Comune di..... rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. ...., per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del

### **PREMESSO CHE**

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l'art.24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata ;
- con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" . Tale Regolamento è stato modificato con D.P.R. del 7.12.2000 n. 440 ;
- con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si stabiliva di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;
- con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è stato adottato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi

dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", il quale identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico per le Attività Produttive il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi rappresenta una valida soluzione soprattutto per gli enti di dimensioni minori, garantendo una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi;
- che la Comunità Montana e i Comuni di ..... hanno manifestato la volontà di svolgere in forma associata le attività inerenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive, d'ora in avanti definito per semplicità espositiva SUAP;
- che è stato acquisito il parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo 15 dello Statuto in ordine alla gestione in forma associata del presente servizio ;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 ;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra gli enti intervenuti come sopra rappresentati

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata del SUAP e definisce altresì i rapporti tra le Amministrazioni aderenti alla gestione associata.
2. A tutti gli effetti l'ente capofila della convenzione è la Comunità Montana presso la cui sede legale è attivato il SUAP.

#### Articolo 2 - Finalità

1. La gestione associata del SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi e alla consulenza alle imprese, così come previsto dalla normativa di settore.
2. Il Comune affida al SUAP le funzioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con l'istituzione di una struttura amministrativa gestita in forma associata alla quale demandare la responsabilità e le attività connesse ai procedimenti sopra elencati, nel rispetto del regolamento di organizzazione del

servizio al quale è demandata la specifica ed approfondita definizione dei ruoli e dei rapporti tra gli uffici ed i servizi degli enti associati.

3. Non sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia, che saranno svolte dalle competenti strutture comunali e ricondotte nell'ambito dei procedimenti attivati dal SUAP.

### **Articolo 3 – Principi**

1. L'organizzazione in forma associata deve sempre essere improntata ai seguenti principi:
  - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza
  - b. rispetto delle scadenze
  - c. rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative
  - d. divieto di aggravio del procedimento e costante semplificazione del medesimo, con l'eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari
  - e. standardizzazione delle procedure e della modulistica
  - f. costante innovazione tecnologica tesa alla semplificazione delle procedure e dei collegamenti con l'utenza
  - g. costante ricerca di rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

### **Articolo 4 – Funzioni di competenza del SUAP**

1. Il SUAP assicura la propria operatività attraverso la sinergica gestione delle funzioni e delle competenze esercitate dagli enti associati. Le funzioni attribuite a ciascuno degli enti associati sono sintetizzate nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Funzioni della Comunità Montana:
  - a. organizzazione e gestione del portale informativo nell'ambito del proprio sito web istituzionale per ospitare l'informazione sui procedimenti amministrativi, la modulistica di riferimento, prevedendo la possibilità per gli utenti di inoltrare le istanze e di verificarne lo stato di avanzamento
  - b. organizzazione e gestione del sistema di presentazione delle istanze in formato digitale
  - c. organizzazione e gestione dei flussi informatici tra gli enti associati
  - d. verifica e formale rilascio della ricevuta relativa al procedimento di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010
  - e. inoltro della documentazione per le verifiche di legge di cui al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010
  - f. gestione dei flussi documentali di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010
  - g. gestione del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva
  - h. adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva
  - i. adozione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.
  - j. organizzazione e gestione della conferenza di servizi nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva e nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010
  - k. gestione del procedimento relativo alle pronunce di conformità ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010

3. Funzioni del Comune:
  - a. aggiornamento, mediante comunicazione al SUAP, delle innovazioni da inserire nel portale informativo del sito web della Comunità Montana
  - b. verifica di legge della documentazione di cui al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010
  - c. trasmissione al SUAP, qualora ne ricorrono i presupposti, delle richieste di integrazione documentali di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010
  - d. espressione di nulla osta, assensi ed autorizzazioni di competenza comunale relativi ai procedimenti di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010
  - e. espressione di parere di conformità sui progetti preliminari di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010
  - f. ricezione delle comunicazioni di inizio lavori
  - g. ricezione per le verifiche di legge delle comunicazioni di chiusura dei lavori e collaudo di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010
  - h. controllo edilizio delle opere con finalità produttive realizzate.
  - i. adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, approvato dalla Comunità Montana.
4. Funzioni della Comunità Montana e dei Comuni associati:
  - a. garantire agli utenti del servizio le informazioni di approfondimento in merito alle istanze che si intendono presentare al SUAP.

## **Articolo 5 – Obblighi della Comunità Montana**

1. La Comunità Montana assumendo le funzioni di ente capofila, con la presente convenzione si impegna:
  - a. all'organizzazione e gestione del SUAP presso la sede legale di Bussoleno in via Carlo Trattenero n. 15;
  - b. a mettere a disposizione del SUAP i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
  - c. a nominare il responsabile del SUAP e il suo sostituto in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità, od assenza;
  - d. a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni;
  - e. ad approvare apposito regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP.
2. Per lo svolgimento delle attività previste, la Comunità Montana potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni ed accordi con soggetti terzi.
3. La Comunità Montana si impegna a dotare il SUAP di adeguati mezzi tecnologici, in maniera da consentire un collegamento in rete tra gli enti associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza, con tutti i soggetti e gli enti interessati dalle attività del SUAP.

## **Articolo 6 – Obblighi del Comune**

1. Il Comune, con la stipulazione della presente convenzione, si impegna a nominare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, due referenti (uno con competenze tecniche e uno con competenze nel campo del commercio) che svolgeranno funzioni di collegamento con il SUAP per le rispettive materie.

2. Il Comune dovrà mettere a disposizione del SUAP i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, bollettini, tariffari, ecc.) necessari all'attività del SUAP, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione.
3. Il Comune si impegna a dotarsi di adeguati mezzi tecnologici, in maniera da consentire una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con il SUAP.

## **Articolo 7 – Rapporti finanziari**

1. Gli enti associati provvedono al conseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come indicate all'articolo 2, mediante trasferimenti finanziari annuali da parte degli enti stessi.
2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati alla Comunità Montana, la quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al SUAP, iscritte nei competenti titoli di bilancio.
3. Contributi specifici ottenuti per il SUAP saranno detratti dai costi di gestione.

## **Articolo 8 – Assemblea dei Sindaci**

1. Le parti convengono di ricorrere all'Assemblea dei Sindaci per programmare le attività, monitorare lo svolgimento, valutare i risultati dell'attività e determinare le modalità di riparto dei costi fra gli enti aderenti.
2. I lavori dell'Assemblea dei Sindaci si svolgono in conformità all'apposito regolamento.

## **Articolo 9 – Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. La data di adesione di ogni Comune coincide con l'approvazione in Consiglio della presente convenzione.
3. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di apposite deliberazioni consiliari delle singole amministrazioni interessate.
4. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale dalla convenzione, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato l'adesione.
5. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dell'atto deliberativo di cui al comma precedente.
6. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, che decorrerà, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Articolo 10 – Garanzie e responsabilità**

1. La Comunità Montana e i Comuni convenzionati sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni aspetto, nei confronti reciproci e di terzi, ciascuno per i propri impegni, competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione e dal regolamento di organizzazione del SUAP.

## **Articolo 11 – Rinvio alle norme generali**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

Letta, approvata e sottoscritta.

per la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone: .....

per il Comune di .....

per il Comune di .....

per il Comune di .....

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to GARBERO Piero

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 MAR. 2012.

Avigliana, li 16 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio



---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

**La presente deliberazione:**

- viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16 MAR. 2012.**  
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**  
ai sensi dell'art.. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

16 MAR. 2012

Avigliana, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio



